NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO

Art. 9

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalita' e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Versione in vigore dal 5 maggio 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo
Estremi	Legge 30 aprile 1985, n. 163
Titolo	II — Agevolazioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-degli-interventi-dello-stato-a-favore-dello/art-9-agevolazioni-per-reinvestimenti-nella-produzione-di-film-per-la

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it